



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CORCONDARIALE MARITTIMO – GUARDIA COSTIERA –
LIPARI**

ORDINANZA N° 17 /2016

**DETERMINAZIONE DELLE TABELLE MINIME DI ARMAMENTO PER LE UNITA' DA
PESCA COSTIERA E RAVVICINATA**

Il Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Lipari

- VISTA:** la Circolare Personale Marittimo n. 001/2010 del Ministero Infrastrutture Trasporti – Comando Generale delle Capitanerie di Porto, recante “linee guida per la determinazione delle tabelle minime di armamento, ai soli fini della sicurezza del naviglio mercantile, e da pesca nazionale, in attuazione della della Risoluzione IMO n. 890(21), come modificata dalla Risoluzione IMO A.955 (23) e le normative in esse richiamate”;
- VISTO:** il Dp. Prot.n. 65339 in data 08/07/2011 del Comando Generale delle Capitanerie di Porto recante chiarificazioni ed integrazione alla Circolare 001/2010;
- VISTA:** l'art. 317 del Codice della Navigazione e gli articoli 59 e 426 del Regolamento di Esecuzione al codice della Navigazione – parte marittima;
- VISTA:** le circolari del Ministero dei Trasporti nn. 4142085 e 4141821 rispettivamente in data 02.06.92 e 23.04.98;
- VISTO:** il verbale di riunione effettuato in 16/05/2016 con i rappresentanti locali di tutte le società Cooperative operanti nel settore della pesca in sede del Circondario.
- VISTO:** I Decreti legislativi nn. 66/2003 art. 18 e n. 108/2005, concernente l'organizzazione dell'orario lavorativo a bordo delle navi mercantili e da pesca;
- VISTO:** I Decreti Legislativi nn. 271/99, 298/99 ed 81/08 e le s.m.i. concernenti la sicurezza dei marittimi sulle unità navali da pesca e mercantili nazionali;
- CONSIDERATO:** necessario, dover regolamentare la materia in argomento ai fini di sicurezza della navigazione, consentendo comunque l'ordinaria attività di pesca ed uniformando i criteri di sicurezza da adottare a quelli già in essere a livello del Compartimento Marittimo di Milazzo:

ORDINA

Articolo 1

Le tabelle minime di armamento delle unità navali adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata che operano nelle acque di questo Circondario Marittimo, sono così stabilite:

- **fino a 5 tsl per la pesca costiera locale:**

- n°2 marittimi: n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista;
 - oppure, n°1 marittimo conduttore anche con il titolo di macchina, purché l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico, nonché, autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera.
 - Ovvero, qualora trattasi di unità a remi o a propulsione velica: n°1 marittimo conduttore;
- **superiori a 5 tsl fino a 25 tsl per la pesca costiera locale:**
- n°2 marittimi: n°1 conduttore e n°1 marinaio motorista;
 - oppure n°2 marittimi: n°1 conduttore anche con il titolo di macchina e n°1 marittimo di coperta, purché l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico, nonché, autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera.
- **fino a 25 tsl per la pesca costiera ravvicinata:**
- n°2 marittimi: n°1 capo barca e n°1 motorista abilitato;
 - oppure n°2 marittimi: n°1 capo barca anche con il titolo di macchina e n°1 marittimo di coperta, purché l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico, nonché, autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera.
- **superiori a 25 tsl fino a 60 tsl:**
- n°3 marittimi: n°1 capo barca, n°1 motorista abilitato e n°1 mozzo;
 - oppure n°3 marittimi: n°1 capo barca anche con il titolo di macchina e n°2 marittimi di coperta, purché l'unità sia in possesso di dichiarazione comandi centralizzati, rilasciata dall'ente tecnico, nonché, autocertificazione da parte del conduttore, effettivamente imbarcato, riguardante la visibilità, dal punto di comando, del verricello e zona poppiera.
 - qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°2 marittimi: n°1 comandante e n°1 motorista, oppure n°2 marittimi: n°1 comandante anche con il titolo di macchina e n°1 mozzo, purché dal posto di comando si possa manovrare il motore e vi sia visibilità della poppa compreso il verricello;
- **superiori a 60 tsl fino a 100 tsl:**
- n°4 marittimi: n°1 marinaio autorizzato alla pesca, n°1 mecc. navale di 2^a cl., n°1 marinaio e n°1 mozzo;
 - qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°3 marittimi: n°1 comandante, n°1 motorista e n°1 mozzo;
- **superiori a 100 tsl fino a 150 tsl:**
- n° 5 marittimi: n°1 marinaio autorizzato alla pesca, n°1 meccanico navale 2^a classe, n°1 all./motorista - giov. macchina, n°1 marinaio e n°1 mozzo;
 - qualora l'unità non sia impegnata in attività di pesca (navigazione di trasferimento) n°4 marittimi: n°1 comandante, n°1 motorista e n°2 marittimi di coperta.

Articolo 2

Le tabelle di cui al precedente articolo 1 sono così integrate:

- quando, per le unità da pesca superiori alle 40 tsl, l'attività di pesca supera le 24 ore giornaliere, deve essere imbarcato n°1 marittimo con la qualifica di marò/cuoco, in aggiunta ai marinai previsti;
- il capo barca per la pesca costiera può assumere il comando di unità fino a 100 GT, ai sensi della legge 11.03.2006 n.81;

- il motorista abilitato può condurre motori a combustione interna o a scoppio installati a bordo di unità fino a 100 GT, ai sensi della legge 11.03.2006 n°81.

Articolo 3

Alle unità navali da pesca non equipaggiate in conformità alla presente ordinanza non saranno concesse le spedizioni e, se rilasciate, le stesse saranno ritirate.

Articolo 4

I contravventori alle norme di cui sopra saranno perseguiti ai sensi dell'art. 1221 e dell'art. 1231 del codice della navigazione, salvo che il fatto non costituisca diverso più grave reato.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, pubblicata all'albo di questo Ufficio, la cui diffusione sarà assicurata mediante divulgazione a cura dei mezzi di informazione ed inserimento sul sito web www.guardiacostiera.it/Lipari.

Lipari, 17/05/16

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Paolo MARGADONNA